

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00612 del 10/04/2026

Proposta n. 716 del 07/04/2026

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Angela Rapini

Proponente:

Estensore	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Angela Rapini

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026» e l'art. 1, comma 570, che ha stabilito che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 39 del 05 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO, inoltre, l'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della

Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- il geom. Gianluca Carloni, con nota acquisita al prot. n. 989477 dell'8/10/2025, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 24 febbraio 2026 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 0109587 del 03/02/2026;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, il dott. Emanuele Faiola; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'ing. Cesare Crocetti; per il Comune di Amatrice, l'arch. Greta Antoniozzi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Martina Mei, con funzioni di Segretario, la dott.ssa Fabrizia Festuccia e l'istruttore della pratica, il geom. Matteo Savi; per l'istante, il tecnico di parte, il geom. Gianluca Carloni;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	
Regione Lazio		Parere igienico sanitario (D.M. 18 dicembre 1975)
		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)
Comune di Amatrice	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0211617 del 26/02/2026, allegato alla presente determinazione dal quale risulta che è pervenuto **dal Comune di Amatrice**, con nota prot. n. 0169855

del 17/02/2026, **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** in ordine al **condono edilizio n. 1495 del 21/02/1995** di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica;

VISTI i pareri successivamente espressi;

- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0223412 del 02/03/2026, **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai soli fini del **Nullaosta in ordine al vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 sia in ordine alla definizione del condono edilizio sia in ordine all'intervento di ricostruzione;
- **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, con nota prot. n. 0274978 del 13/03/2026, **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P. R. n. 357/1991, nonché **NULLAOSTA** ai sensi della L. n. 394/1991 in ordine alla definizione del condono edilizio prot. n. 1495 del 21/02/1995;
- **dalla Regione Lazio - Direzione generale - Area coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti**, con nota prot. n. 0322867 del 25/03/2026, **PARERE UNICO REGIONALE FAVOREVOLE, con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni**, comprensivo:
 - **del PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** reso dalla **Direzione regionale programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale – Area protezione e gestione della biodiversità**, con nota prot. n. 0289332 del 17/03/2026;
 - **del PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE, con condizioni**, reso dall'**Azienda sanitaria locale di Rieti**;
 - **dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA per l'inizio dei lavori**, prot. n. 2021-0000591105, pos. n. 114617 del 13/09/2021;
- **dal Comune di Amatrice**:
 - con nota prot. n. 0354539 del 01/04/2026, **ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA FORMALE DELLA SCIA, con prescrizioni**, in ordine alla **conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento;
 - con nota prot. n. 0354549 del 01/04/2026, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla conclusione della domanda di **permesso di costruire in sanatoria prot. n. 1495 del 21/02/1995**;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;
- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o

altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;

- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che relativamente all'autorizzazione paesaggistica, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, non ha formalmente espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e con le seguenti condizioni, **prescrizioni** e raccomandazioni:

- **prescrizioni** di cui al **Parere favorevole** reso **dalla Provincia di Rieti** al Nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico;
- **prescrizioni** di cui al **Parere favorevole** reso **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** in ordine alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening;
- **condizioni, prescrizioni e raccomandazioni** di cui al **Parere unico regionale** reso **dalla Regione Lazio - Direzione generale - Area coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti**, come riportare nel parere reso **dalla Direzione regionale programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale – Area protezione e gestione della biodiversità** nonchè **dall'Azienda sanitaria locale di Rieti** ;
- **prescrizioni** di cui all'**Attestazione di completezza formale della Scia** resa **dal Comune di Amatrice** in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;

2. Di applicare, relativamente alla posizione assunta dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, in ordine all'autorizzazione paesaggistica, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa.

3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

4. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

5. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Dott. Giancarlo Cipriano

Copia


VERBALE
CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza del 24 febbraio 2026

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Angela Rapini

VINCOLI E PARERI

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	
Regione Lazio		Parere igienico sanitario (D.M. 18 dicembre 1975)
		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998, art. 9)
Comune di Amatrice	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	

Il giorno 24 febbraio 2026, alle ore 10.45 a seguito di convocazione prot. n. 0109587 del 03/02/2026, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE



Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			X
Regione Lazio	dott. Emanuele Faiola	X	
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	ing. Cesare Crocetti	X	
Provincia di Rieti			X
Comune di Amatrice	arch. Greta Antoniozzi	X	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Valeria Tortolani, designata per la seduta con nota prot. n. 0192879 del 23 febbraio 2026. Sono, inoltre, presenti per l'USR Lazio, la dott.ssa Martina Mei, che assolve le funzioni di Segretari, la dott.ssa Fabrizia Festuccia nonché l'istruttore della pratica, il geom. Matteo Savi; per l'istante, il tecnico di parte, il geom. Gianluca Carloni.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in esame, sono pervenuti:

- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0152055 del 12/02/2026, **Richiesta di integrazioni documentali** necessarie ai fini del rilascio del Nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico alla quale il tecnico di parte ha dato riscontro con note prot. n. 0185379, prot. n. 0185389, prot. n. 0185401 e prot. n. 185906, tutte di data 20/02/2026, anche in ordine al deposito di documentazione necessaria ai fini dello Screening specifico;
- **dal Comune di Amatrice**, con nota prot. n. 0169855 del 17/02/2026, **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** in ordine al condono edilizio n. 1495 del 21/02/1995 di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica;
- **dalla Regione Lazio – Azienda sanitaria locale di Rieti**, con nota prot. n. 0194289 del 23/02/2026, **PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE, con condizioni.**

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma BOX all'indirizzo <https://regionelazio.box.com/v/ANGELARAPINI>, accessibile con la password ANGELA8716.

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- **il rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** riferisce che è in fase di protocollazione il **Parere favorevole** in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale** ed il **Nullaosta, con prescrizioni** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991;
- **il rappresentante della Regione Lazio** conferma il rilascio del **Parere igienico sanitario favorevole, con condizioni** reso dall'Azienda sanitaria locale di Rieti; per quanto riguarda la V.inc.a, preso atto del deposito di documentazione spontanea dal parte del professionista necessaria ai fini dello Screening specifico, riferisce che conclusa l'istruttoria da parte dell'Area regionale competente, provvederà alla trasmissione del parere; in ordine all'autorizzazione sismica, comunica che risulta rilasciata l'Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori prot. n.



2021-0000591105, pos. 114617 del 13/09/2021, data antecedente alla convocazione della Conferenza regionale; chiede, pertanto, al tecnico di parte di confermare l'invarianza strutturale del progetto esecutivo depositato al Genio civile rispetto a quello esaminato, oggi, in sede di riunione;

- il tecnico di parte conferma che il progetto depositato al Genio civile non ha subito modifiche strutturali ed è il medesimo esaminato in sede di Conferenza regionale per cui è stata rilasciata la predetta Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori;
- **il rappresentante del Comune di Amatrice** in ordine alla definizione del condono edilizio, riferisce che l'istanza si è perfezionata con il ricevimento dei pagamenti dovuti per l'oblazione e che, in tempi brevi, saranno trasmessi sia il parere in ordine alla definizione del condono edilizio n. 1495 del 21/02/1995 che l'Attestazione di completezza formale della Scia.

Il Presidente, considerato che le integrazioni richieste dalla Provincia di Rieti nonché le integrazioni spontanee necessarie ai fini del rilascio della Valutazione di incidenza ambientale sono state trasmesse dal professionista meno di 5 giorni prima della Conferenza regionale, comunica che sarà valutata una sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5 co. 6 del Regolamento della Conferenza regionale.

Il Presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, entro la data fissata per la non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Dott.ssa Valeria Tortolani

Dott.ssa Martina Mei

Geom. Matteo Savi



REGIONE LAZIO

Dott. Emanuele Faiola



**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA**

Ing. Cesare Crocetti

COMUNE DI AMATRICE

Arch. Greta Antoniozzi

Copia



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

Corso Umberto I n. 70, CAP 02012
C.F. 00110480571



numero telefonico 0746/83081 sito: www.comune.amatrice.rieti.it PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Ufficio - Ricostruzione Privata Sisma/Ufficio di Tutela Paesaggistica

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER IL PARERE PAESAGGISTICO IN SANATORIA EX ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 (secondo la procedura di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

ISTANZA	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	Rif. Ord. 046/2025
integrazioni	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	
Richiedente	Sig. Raffaele Rapini			
Comune	AMATRICE in possesso dei requisiti di cui all'art. 146, c. 6, del D.Lgs. n. 42/04			Prov. RIETI
Oggetto	Istanza di Sanatoria ai sensi della Legge n. 47/85 (condono edilizio) per "Realizzazione di sopraelevazione e tettoia esterna". Rif. Condono Edilizio prot. 1495 del 21.02.1995 (Sig. Raffaele Rapini)			
Identificativi Catastali	Foglio n. 35, Particella n. 373 (ex n. 77)			

A) VERIFICA PRELIMINARE

L'intervento non ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 e dell'art. 11, comma 3, delle norme del PTPR Lazio.

Il presente parere è subdelegato al Comune secondo la:

Sub-Delega L.R. 8/2012	Art. 95 della L.R. n. 14/99 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 8/12 ed in particolare il comma 2 che è stato così sostituito: "2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) ... omissis ...; b) <i>il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.</i> "
---------------------------	---

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio di Tutela Paesaggistica, l'istanza risulta completa ai sensi del quanto previsto dalla L.R. 16.03.1982, n. 13, dalle NTA del P.T.P.R. Lazio, nonché dalla L.R. n. 24/98 e D.P.C.M. 12.12.2005.

A.1) Descrizione dell'intervento

Oggetto della presente valutazione sono le opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo per le quali è stata presentata al comune di Amatrice istanza di Condono Edilizio ai sensi della L. n. 724/94 con prot. 1495 del 21.02.1995 dal proprietario Sig. Raffaele Rapini. Nello specifico trattasi di interventi eseguiti senza titolo ed in difformità rispetto al precedente edilizio di cui alla Concessione Edilizia n. 775 del 31.05.1984.

Secondo quanto dichiarato nella domanda di condono gli abusi condotti hanno riguardato la realizzazione di una tettoia posta al piano terra dell'edificio e la realizzazione del piano primo in difformità dalla Concessione Edilizia all'epoca rilasciata.

Il fabbricato presenta pianta quadrangolare con struttura portante costituita da telai in cls.a., tamponati in parte con blocchi in calcestruzzo ed in parte con blocchi laterizi. La copertura è latero-cementizia a doppia falda inclinata. La tettoia esterna è realizzata con pali in legno e copertura in lamiera ondulata. Allo stato attuale il fabbricato si trova allo stato grezzo ed adibito a magazzino e rimessa, tuttavia la tecnica costruttiva adottata è quella tipica della zona per costruzioni simili.

Come da dichiarazione in atti e riportato nella perizia giurata del 28.03.2025 redatta dal Geom. Gianluca Carloni, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Rieti n. 779, le opere abusive sono state realizzate nel 1984 e quindi prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

A.2) Disciplina urbanistica comunale

Il Comune di Amatrice (RI) è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3476 del 26.07.1978, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.1978. Ulteriormente, risultano vigenti in Piani Attuativi delle frazioni approvati con D.G.R. n. 7128 del 24.11.1987. Infine, risultano altresì vigenti i Piani di Recupero delle Frazioni di cui alla L.R. n. 57/80 approvati con delibera di C.C. n. 17 del 22.02.1983.

Le norme urbanistiche del Comune, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda risultano:

- Zona "E1-agricola e strade"** – NTA del P.R.G. vigente – il fabbricato ricade al di fuori del del P.P. della frazione di Faizzone.

L'intervento risulta pertanto: **non conforme** alla disciplina urbanistica comunale, ma sanabile ai sensi della L. n. 47/85 e 724/94

Si rappresenta altresì che, il sito oggetto d'intervento ricade all'interno dell'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga (zona ZPS IT7110128), istituito con L. 394/1991, il cui Piano è stato approvato con D.C.R. n. 7 del 07.08.2019. **Le ulteriori valutazioni di merito restano di competenza dell'Ente Parco.**

B) VERIFICA DI CONFORMITÀ

B.1) Beni Paesaggistici

I beni paesaggistici presenti, come dichiarato ed asseverato dal tecnico abilitato sono i seguenti:

- aree tutelate per legge** (art. 134, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 42/04) di cui all'art. 142, già sottoposte a tutela dalle legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare:
 - lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* – codice bene C057_0791 (Fosso Rione)
 - lett. f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi* – codice bene f018 (Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga).

B.2) Norme di tutela paesaggistica

P.T.P.R. | Approvato con D.C.R. n. 5 del 21.04.2021, pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021

DISCIPLINA DI TUTELA, D'USO E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI (Capo II delle Norme del PTPR)

- SISTEMA del PAESAGGIO INSEDIATIVO**, costituito dai Paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali:
 - **Paesaggio degli insediamenti urbani** – art. 28 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE (Capo III delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, è compresa tra quelle individuate dal PTPR, e nello specifico:

- **Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua** – art. 36 Norme del PTPR
- **Protezione dei parchi e delle riserve naturali** – art. 38 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE INDIVIDUATI DAL PTPR (Capo IV delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, non è compresa tra quelle individuate dal PTPR.

Disposizioni delle norme del PTPR e/o della L.R. 24/98 che consentono l'intervento

Ai fini di consentire l'intervento trovano applicazione in particolare le seguenti disposizioni.

l'art. 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dispone: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. [...]".

B.3) Breve valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento

Si premette che, per i vincoli paesaggistici vige il principio della irrilevanza della data di apposizione del vincolo rispetto al momento della commissione dell'abuso, e dunque anche in caso di vincolo sopravvenuto l'Amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo anche se non ancora esistenti al momento della realizzazione dell'intervento abusivo. Il parere in sanatoria ex art. 32 della L. n. 47/85 risulta pertanto necessario anche qualora il vincolo risulti apposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva.

In merito al progetto in questione, in riferimento alla compatibilità del fabbricato oggetto di sanatoria con il "bene paesaggistico", come sopra individuato, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento.

L'abuso edilizio, per quanto dichiarato, riguarda nella sostanza opere eseguite in assenza di titolo in difformità dalla Concessione Edilizia n. 775 del 31.05.1984 comportanti la realizzazione di una sopraelevazione di un magazzino e la realizzazione di una tettoia in adiacenza per rimessa.

Ulteriormente, dall'esame della documentazione tecnica e fotografica prodotta emerge che le opere realizzate ed oggetto di sanatoria non presentano particolari motivi di contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato in quanto, seppur allo stato grezzo ed adibito a magazzino e rimessa, il fabbricato è stato realizzato adottando tecniche costruttive tipiche della zona per costruzioni simili e pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si esprime parere favorevole al rilascio del parere ex art. 32 della Legge n. 47/85.

In conclusione le trasformazioni prodotte dall'intervento risultano compatibili e non diminuiscono la qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.

Ulteriormente, come dichiarato dal tecnico incaricato nella relazione asseverata, l'area oggetto d'intervento non ricade in area gravata da diritti di uso civico.

B.4) Conformità Paesaggistica e proposta di provvedimento

Tutto ciò premesso l'intervento può considerarsi:

COMPATIBILE con i valori del paesaggistici presenti nel contesto di riferimento. e pertanto la proposta di provvedimento finale è:

FAVOREVOLE

Gli elaborati tecnico-progettuali valutati verranno trasmessi via .PEC alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, ovvero mediante cartella condivisa.

Amatrice, li 09.12.2025

Il Responsabile del Procedimento

esperto in materia paesaggistico-ambientale

Ing. Andrea Valenzi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA DI RIETI


**III Settore
Servizio Vincolo Idrogeologico**

Prot.N Data...../...../.....

MARCA DA BOLLO DA € 16,00
 DATA 01/04/2025
 ID 01211147933065

Spett.le
U.S.R.L.
 C.a. Dott.ssa Francesca Rosati
 Via Flavio Sabino, 27
 02100 Rieti (RI)
 P.E.C.: pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it

E p.c.
 C.a. Dott.ssa Franceschini Carla
 Email: cfranceschini@regione.lazio.it



Oggetto: Istanza per ottenimento Parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26. Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n.130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di ricostruzione dell'immobile sito nel comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Rapini Angela.

Vista la Vs nota del 03/02/2026 Registro Ufficiale U.0109587, acquisita agli atti in data 03/02/2026 prot. n.0003486, R.G. 3693/26, e la documentazione disponibile sulla piattaforma finalizzata all'ottenimento di parere Nulla Osta di Vincolo Idrogeologico, propedeutico a quanto in oggetto.

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L.R. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39; DGR 1038/2024, **Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico approvato con D.C.P. n.9 del 04.05.2023.**

Visto la documentazione integrativa resa disponibile nel box in data 20/02/2026 e in data 25/02/2026.

Tenuto conto che il rilascio del nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico interessa sia il condono di una porzione di fabbricato a uso rimessa attrezzi (realizzata con concessione edilizia n.775 del 31 maggio 1984) sia la demolizione e la ricostruzione conforme all'edificio originario e sulla stessa area di sedime.

Il sottoscritto Ing. Massimiliano Giansanti, in riferimento all'istanza indicata in oggetto, in esito all'esame della documentazione, in qualità di Soggetto Unico per conto della Provincia di Rieti e ai sensi della L.241/1990, art.14 ter, co.3, verificato che la tipologia dell'intervento non risulta in contrasto con quanto previsto in materia di vincolo idrogeologico, con il presente parere esprime in modo univoco e vincolante, in riferimento alle competenze Provinciali, il seguente parere/nullaosta:

NULLAOSTA AI SOLI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si rilascia il seguente parere **FAVOREVOLE** per nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa, a patto che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni:

- Siano messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di prevenire erosioni lineari e areali, salvaguardare la stabilità del suolo e il regime delle acque meteoriche; non deve essere alterata la loro attuale direzione e verso naturale di scorrimento.
- Il materiale di risulta non dovrà essere abbandonato o accumulato in zone lontane dai siti, ma dovrà essere trattato secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/06, D.Lgs. 04/08 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017 e dalle specifiche norme in



materia di rocce e terre da scavo. Dalla documentazione tecnica si prende atto che il materiale proveniente dagli scavi sarà trasportato in discarica autorizzata.

- Eventuali riporti siano effettuati con materiale granulare scevro da sostanze organiche, che possa garantire adeguate caratteristiche drenanti, alleggerimento delle strutture e idonee capacità portanti.
- Nella effettuazione di scavi e/o sbancamenti che comportino la creazione anche temporanea di pareti subverticali, si dovrà prevedere la messa in posto di adeguate opere di contenimento della spinta dei terreni, sia definitive che temporanee, al fine di garantire la stabilità dell'area.
- Si tenga conto delle prescrizioni del geologo contenute nel paragrafo *Pericolosità geologica* della relazione geologica.
- Per l'intervento in questione si dovrà tenere conto delle norme tecniche nazionali e regionali vigenti per le costruzioni in zone sismiche e delle ordinanze del Commissario al Sisma 2016.
- Vengano rispettate altresì le condizioni di sicurezza sul lavoro in considerazione del fatto che durante le opere di sbancamento possono verificarsi distacchi di materiali lapidei e coesivi, che dovranno essere previsti all'atto della lavorazione e fronteggiati con opportune opere di sostegno, anche provvisorie, qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Qualora durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte.
- L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.


- Gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, sono da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d'assenso.
- Per eventuali sistemazioni accessorie che siano disciplinate da R.D.L.3267 e successive modifiche e integrazioni, che non risultino nella documentazione progettuale, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento del relativo Nulla osta ai lavori.
- Non sono autorizzate opere e/o interventi (anche di completamento) di competenza di questa Amministrazione diversi da quelli prescritti con il presente provvedimento.
- Il presente provvedimento viene rilasciato nei soli riguardi del vincolo idrogeologico fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Il responsabile dell'Istruttoria

Funzionario geol. Valentina Favi

Valentina Favi

Il Soggetto Unico per la Provincia di Rieti
 Ing. Massimiliano Giansanti
f.to digitalmente





AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2026/ 2535

Pos. UT-RAU-EDLZ 3073 - (Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li 13/03/2026

All'U.S.R. Lazio
PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio - Dirigente Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti
PEC: conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali
PEC: vinca@pec.regione.lazio.it

Al Comune di Amatrice
PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Sig.ra Angela Rapini
c/o Geom. Gianluca Carloni
PEC: fabio.lalli@ingpec.eu

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
e-mail: faq42613@pec.carabinieri.it

Trasmessa via e-mail al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice
e-mail: fri42614@pec.carabinieri.it

per Albo Pretorio - SEDE
email: urp@gransassolagapark.it

OGGETTO: convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Angela Rapini. Loc. Faizzone – Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi degli artt. 5, co. 7 del D.P.R. 357k/1997 e ss. mm. ii. e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991

Rif. U.S.R. Lazio Prot. U.109587 del 03-02-2026

IL DIRETTORE

- VISTA la convocazione della conferenza di servizi pervenuta con la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente il 03-02-2026 con prot. n. 1106.
- VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii..
- VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019).
- VISTA la D.G.R. Lazio n. 612 del 16/12/2011 e la D.G.R. Lazio n. 938 del 27/10/2022.
- VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.
- VISTA la Legge n. 157/1992.
- PRESO ATTO della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte II, n.124 del 22-10-2020.
- VISTA la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco.
- VISTO il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
- VISTO lo Statuto dell'Ente Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283.
- VISTO il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4.
- VISTA la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.
- VISTO il Testo Unico della Ricostruzione Privata del Commissario Straordinario della Ricostruzione.
- VISTO il Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso n. 8 del 18 aprile 2005.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel.0862.60521 • fax 0862.606575
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
61015 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- **VISTE** le *Linee guida per la conservazione dei Chiroterteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008).
- **CONSIDERATO** che l'edificio ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga" di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".
- **CONSIDERATO** che l'intervento riguarda la demolizione di un edificio a uso produttivo agricolo, da realizzarsi in area urbanizzata;
- **RITENUTO** che, data l'ubicazione degli interventi in area urbanizzata, si possono escludere incidenze significative su habitat e specie floristiche di interesse comunitario o conservazionistico;
- **CONSIDERATO** che, nell'area di riferimento:
 - si può escludere la presenza di avifauna di interesse comunitario, di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", con abitudini di nidificazione in manufatti antropici, come quelli della tipologia in oggetto;
 - non si può escludere la presenza di chiroterrofauna antropofila con abitudini fissuricole (ovvero che utilizzano intercapedini, fessure e cavità a scopi riproduttivi), quali a esempio il Pipistrello nano - *Pipistrellus pipistrellus*, Pipistrello albolimbato - *Pipistrellus kuhlii*, Pipistrello di Savi - *Hypsugo savii* o con abitudini troglofile (che usano ambienti di grande volume con aperture che permettono l'accesso in volo), quali a esempio il Rinolofo maggiore - *Rhinolophus ferrumequinum*, il Rinolofo minore - *Rhinolophus hipposideros*, il Vespertilio smarginato - *Myotis emarginatus* e il Serotino - *Eptesicus serotinus*;
 - non si può escludere la presenza di avifauna di interesse conservazionistico, di cui alla L. 394/1991, con abitudini di nidificazione nei manufatti antropici.
- **RITENUTO** che in generale, nell'area di riferimento, gli interventi edilizi eseguiti nei centri urbani o in aree agricole antropizzate:
 - non sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
 - sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat", solo ed esclusivamente per quanto riguarda la chiroterrofauna antropofila;
 - sono suscettibili di generare impatti significativi su avifauna nidificante di interesse conservazionistico, di cui alla L. 394/1991, che può eventualmente nidificare in manufatti antropici.
- **CONSIDERATO** che per i chiroterteri e l'avifauna di interesse conservazionistico le incidenze dirette di perdita di specie causate dal disturbo dei rifugi di riproduzione e nidificazione si possono verificare solo nel periodo in cui le colonie e i nidi sono frequentati, in quanto può causare l'abbandono e dispersione del sito, con i nuovi nati non ancora autonomi e quindi soggetti ad alta mortalità; mentre si possono verificare incidenze significative sull'habitat di specie, considerando la generale fedeltà al sito riproduttivo di tali specie, solo se il sito rifugio/nido viene eliminato permanentemente ed è scarsamente sostituibile in zone limitrofe;
- **CONSIDERATO** che per i potenziali siti rifugio riproduttivi costituiti da edifici con intercapedini, cavità e fessure, la loro replicabilità, intesa come la possibilità che il sito, temporaneamente o permanentemente indisponibile, possa eventualmente essere sostituito da altri rifugi con uguali caratteristiche in zone limitrofe e/o da rifugi artificiali, è da considerarsi elevata, in quanto si tratta di tipologie edilizie molto diffuse nell'area di riferimento, oppure tendenzialmente sostituibili con rifugi artificiali (c.d. *bat box* o simili), se opportunamente ubicate e di adeguate caratteristiche dimensionali e costruttive, a seconda delle specie effettivamente presenti.
- **CONSIDERATO** che il manufatto presenta molte caratteristiche architettoniche, che lo renderebbero particolarmente idoneo a ospitare rifugi riproduttivi per chiroterteri antropofili e nidificazioni di avifauna di interesse conservazionistico (ha grandi dimensioni; possiede ambienti interni, tendenzialmente piuttosto illuminati, ma potenzialmente accessibili grazie ad ampie aperture; sono presenti fessure; intercapedini e cavità esterne e interne e diversi elementi architettonici adatti come rifugi interni ed esterni, ecc.).
- **CONSIDERATO** che l'edificio risulta abbandonato a causa del sisma 2016, e che si trova in posizione isolata, a stretto contatto con ambienti agricoli ricchi di elementi di naturalità residua (siepi, filari, alberi singoli o a gruppi) e con aree naturali (in particolare boschi e corsi d'acqua).
- **RILEVATO** che le *Linee guida per la conservazione dei Chiroterteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008) considerano le rimesse agricole, a causa delle loro caratteristiche architettoniche e d'utilizzo, tra i manufatti da verificare con particolare attenzione riguardo alla presenza temporanea di colonie di chiroterteri in fase riproduttiva.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax: 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





- **TENUTO CONTO** che nel Report di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat, relativamente alla chiroterofauna, tra le pressioni e/o minacce individuate per la chiroterofauna troviamo la *"Ricostruzione e ristrutturazione di edifici"* (E06.02).
- **VISTA** la presenza di altri siti Natura 2000, nelle vicinanze, tra cui il SIC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto" ubicato a ca. 10,0 km dal sito di intervento e il SIC IT7120201 "Monti della Laga e Lago di Campotosto" ubicato a ca. 4,5 km e il SIC IT6020025 "Monti della Laga (Area Sommitale)" ubicato a ca. 2,8 km;
- **CONSIDERATO** che il Piano di Gestione del SIC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto" nelle *"Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"*, (approvato dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga con Delib. Cons. Dir. n. 32/15 del 11-06-2015, dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con Decreto Pres. n. 13 del 17-06-2015 e dalla Regione Marche con D.G.R. n. 582 del 20-07-2022), tra le misure regolamentari per i centri abitati e le infrastrutture, prevede di utilizzare come riferimento le *Linee guida per la conservazione dei Chiroterteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008).
- **CONSIDERATO** che le Misure sito specifiche di conservazione del SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto (approvate con Delib. Cons. Dir. n. 42/18 del 22-11- 2018), prevedono la promozione delle *Linee guida per la conservazione dei Chiroterteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008)
- **CONSIDERATO** che le specie antropofile di chiroterteri formano colonie di riproduzione generalmente tra maggio e settembre, con un picco tra luglio e agosto, e che l'avifauna nidifica soprattutto tra aprile e giugno;
- **RITENUTO** che per le restanti specie faunistiche gli interventi possano generare solo un disturbo generico e momentaneo per l'uso di macchinari e attrezzature che producono rumore e vibrazioni.
- **CONSIDERATO** che:
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat,
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza.
- **RITENUTO** opportuno escludere l'allestimento del cantiere e l'avvio effettivo delle lavorazioni nel periodo tra aprile e settembre, per permettere alla chiroterofauna e all'avifauna di interesse conservazionistico, eventualmente presente nell'edificio, di concludere il ciclo riproduttivo, a meno che venga rilasciata specifica dichiarazione asseverata, resa da tecnico competente in materia, che esclude la presenza di avifauna nidificante di interesse conservazionistico e di colonie di riproduzione di chiroterofauna nell'aggregato (con particolare attenzione agli edifici individuati catastalmente alle particelle 490 e 491), anche a seguito di adeguata perizia effettuata secondo le indicazioni di cui al par. 7 (*Perizia Chiroterologica*) delle *Linee guida per la conservazione dei Chiroterteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi* (ISPRA e MATTM, 2008);
- **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
- **FATTE SALVE** tutte le normative urbanistiche e ambientali vigenti e tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti in materia urbanistica e ambientale, ivi incluso il Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991, che sono da considerare ulteriori *«opportune misure regolamentari e amministrative»* previste dall'art. 6, co. 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comunque vigenti e che risultano *«conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti»* Natura 2000;
- **CONSIDERATO** che l'intervento ricade in zona "d1" - Aree di promozione agricola (artt. 10 e 11 N.d.A.), in cui *«sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti consentiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti»*, ai sensi dell'art. 10, co.6 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco.
- **VERIFICATA** la conformità del **progetto di ricostruzione e della domanda di condono edilizio** con le previsioni del Piano per il Parco, relativamente alle zone "d1" - Aree di promozione agricola, purché *«previsti dagli strumenti urbanistici comunali nelle zone E agricole (di cui all'art. 7 del DM 1444/68), fatti salvi i limiti eventualmente più restrittivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione paesistica e paesaggistica vigenti»* ai sensi dell'art. 11, co. 2 delle N. d. A. del Piano per il Parco.
- **VISTO** l'art. 64, co. 7 e 8 del Testo Unico della Ricostruzione Privata del Commissario Straordinario della Ricostruzione, secondo cui l'intervento in oggetto, trattandosi di intervento edilizio conforme al preesistente, non necessita di nulla osta dell'Ente Parco, che non viene quindi rilasciato, ai sensi del comma 4 della "Norma



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64015 Isola del Cran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





Transitoria" delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;

- **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale** di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, della D.G.R. n. 938 del 27/10/2022 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie e/o habitat di specie di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga"

Si dovranno comunque tenere in considerazione le usuali pratiche di cantiere volte alla riduzione dell'inquinamento e indicazioni di carattere generale volte ad eliminare o ridurre i disturbi alla fauna selvatica:

e

RILASCIA il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

sul procedimento di **condono edilizio** Prot. 1495 del 21/02/1995 riguardante l'ampliamento dell'immobile tramite la realizzazione di una tettoia adiacente il piano terra e la costruzione del primo piano in corrispondenza della porzione regolare (sopraelevazione).

II PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.

SI COMUNICA CHE IL NULLA OSTA DA PARTE DI QUESTO ENTE, DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L. 394/91 SUL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE, NON RISULTA NECESSARIO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 64, COMMA 7 E 8 DEL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA RICOSTRUZIONE E DEL COMMA 4 DELLA "NORMA TRANSITORIA" DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune in indirizzo è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Avv. Elsa OLIVIERI)

CCR/ccr

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.T.S.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





DIREZIONE GENERALE

AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
*Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-Economico del
Territorio, Conferenze di Servizi*

Oggetto: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Angela Rapini (rif. conferenza di servizi interna CSR 009/2026).

PARERE UNICO REGIONALE

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. reg. n. 0109587 del 03/02/2026 il Dirigente dell'Area "Organizzazione Uffici, sviluppo socio-economico del territorio, Conferenze di servizi" dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ha convocato, in modalità videoconferenza, per il giorno 24 febbraio 2026 la Conferenza regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Angela Rapini, comunicando le credenziali per l'accesso alla relativa documentazione di progetto (<https://regionelazio.box.com/v/ANGELARAPINI>);
- sulla base dei pareri richiesti nell'ambito della Conferenza regionale di cui alla nota prot. reg. n. 0109587 del 03/02/2026, l'Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti, ai sensi degli articoli 86 e 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e secondo quanto disposto dall'Atto di Organizzazione n. G12919 del 08 ottobre 2025, con nota prot. reg. n. 0113326 del 03/02/2026, ha indetto la conferenza di servizi interna e ha messo a disposizione delle strutture regionali la documentazione progettuale chiedendo di restituire eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti entro il 12/02/2026, nonché i rispettivi pareri di competenza nel più breve tempo possibile;
- per le conferenze di servizi permanente e regionale, per la ricostruzione, il Rappresentante Unico, così come disposto dall'Atto di Organizzazione G12042 del 22 settembre 2025, è individuato nella figura del dirigente dell'Area Coordinamento e Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti;

TENUTO CONTO:

- dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona, con prima ed unica riunione valida svoltasi in data 24 febbraio 2026, in modalità videoconferenza;



- che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall'art. 87 del regolamento regionale n. 1/2002 ai fini della formulazione del presente parere unico regionale;
- che l'esame istruttorio e le valutazioni finalizzate all'espressione di parere hanno avuto ad oggetto gli elaborati progettuali depositati alla conferenza;

PRESO ATTO CHE:

- entro il termine fissato non sono pervenute all'Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti richieste di integrazioni da parte delle competenti strutture coinvolte;
- con nota prot. n. 0193812 del 23/02/2026, l'USR Lazio ha comunicato l'avvenuto deposito nell'ambito della documentazione relativa all'intervento di integrazioni documentali spontanee necessarie ai fini dello Screening di incidenza specifico. Detta nota è stata assegnata alla struttura regionale competente mediante il sistema di protocollazione interno;

CONSIDERATO che il progetto posto all'esame della Conferenza regionale riguarda l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716, richiedente Angela Rapini, da realizzarsi in assenza di modifiche ai parametri urbanistici della situazione preesistente (comprendente opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo per le quali è stata presentata al comune di Amatrice istanza di Condono Edilizio ai sensi della L. n. 724/94 dalla proprietà) e comportante le seguenti opere:

- demolizione e ricostruzione con struttura a telaio in cemento armato;
- rifacimento delle tamponature esterne con blocchi in laterizio intonacati;
- rifacimento della copertura a falde in latero-cemento con manto di copertura in tegole;
- demolizione e ricostruzione della tettoia in legno con una nuova struttura in cemento armato;

RILEVATO che i pareri da acquisire nell'ambito della Conferenza Regionale da parte delle Direzioni e degli Enti Regionali competenti ad esprimersi in riferimento al progetto risultano i seguenti:

- screening di incidenza specifico (Direzione regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale);
- autorizzazione sismica (Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture);
- parere igienico sanitario (ASL Rieti);

PRESO ATTO che l'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, con nota prot. n. 2025/2535 del 13/03/2026, acquisita in pari data con prot. reg. n. 0274978, ha espresso parere favorevole sullo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale in fase di Screening ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 s.m.i;

TENUTO CONTO CHE:

- la Direzione regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale - Area protezione e gestione della biodiversità, con nota prot. n. 0289332 del 17/03/2026 (allegato 1), preso atto del suddetto pronunciamento favorevole reso dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, acquisito al prot. regionale prot. n. 0274978 del 13/03/2026, anche sul procedimento di condono edilizio, ha espresso parere favorevole di Screening di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art 5 del DPR n. 357/1997;



- la competente struttura (Direzione regionale Lavori pubblici e Infrastrutture - Area Genio Civile Lazio Nord) ha trasmesso, con nota prot. reg. n. 0187334 del 20/02/2026, l'Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis, relativa all'intervento in oggetto rilasciata, precedentemente alla convocazione della conferenza, con prot. n. 2021-0000591105 - Posizione n° 114617 – del 13/09/2021 (allegato 2);
- l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti - UOC Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n. 0015114 del 23/02/2026, acquisita in pari data al prot. reg. n. 0194289 (allegato 3) ha rilasciato parere favorevole con le condizioni specificate nella medesima nota;
- tali pareri, allegati al presente atto, sono integralmente richiamati con riferimento alle premesse ed alle valutazioni tecniche espresse e ad essi si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto;

TENUTO CONTO, altresì, che in sede di svolgimento della conferenza del 24 febbraio 2026 il tecnico di parte ha attestato che non sono intervenute varianti al progetto strutturale rispetto a quanto depositato per l'ottenimento della sopra citata autorizzazione rilasciata dalla competente struttura regionale;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'espressione di parere favorevole relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716 richiedente Angela Rapini;

ESPRIME

sul progetto di cui in premessa, depositato in Conferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., per quant'altro di propria competenza, ed ai sensi degli articoli sopra richiamati in relazione a ciascun parere espresso dalle strutture regionali competenti,

PARERE UNICO FAVOREVOLE

con le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni impartite dalle competenti strutture regionali con i sopra elencati pareri che formano parte integrante e sostanziale del presente parere unico.

Le strutture regionali e gli enti riconducibili alla Regione Lazio coinvolti nel procedimento avranno libero accesso alle aree di cantiere per la verifica delle prescrizioni e condizioni di propria competenza impartite.

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE
EMANUELE FAIOLA





DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITA'

REGIONE LAZIO
 Direzione generale
 Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR
 e Supporto investimenti
 Ufficio Rappresentante Unico Regionale
 Conferenze di servizi
 GR/DG/05

ALLEGATO_1 REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0293286.18-03-2026

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
 DU/01/00

p.c. ENTE PARCO NAZIONALE
 GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA
 PEC: gransassolagapark@pec.it

OGGETTO: Comune di Amatrice

“Condono edilizio Legge 724/1994, prot. 1495/1995, per ampliamento fabbricato ad uso non residenziale in difformità dalla concessione edilizia n° 775/1994, nel Comune di Amatrice, località frazione Pinaco Arafranca, foglio 35, particella 373”

Proponente: Rapini Raffaele

Nell’ambito della Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 8716, richiedente Angela Rapini (rif. conferenza di servizi interna CSR 009/2026).

Pronuncia di Screening di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e della DGR 938/2022 (ns. rif. 136/2026).

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 478, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, Fondi europei e Patrimonio naturale” al Dott. Paolo Alfarone;

VISTO l’Atto di organizzazione n.G12268 del 19/09/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Protezione e gestione della biodiversità” all’Arch. Fabio Bisogni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. G09613 del 24/7/2025 del Direttore Paolo Alfarone con oggetto “Conferimento di delega ex articolo 166 del regolamento regionale 6 settembre n.1/2002 e s.m.i. ai dirigenti della Direzione regionale "Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale";

VISTO il DPR n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” come modificato dal DPR n. 120/2003;

VISTA la DGR n. 612/2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della



**REGIONE
LAZIO**

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”;

VISTA la DGR n. 938/2022 “Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), ai sensi dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019” e la determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con cui la Regione Lazio ha approvato le Linee guida (LLGG) regionali per la valutazione di incidenza (VInCA) con decorrenza dal 24/09/2023;

PRESO ATTO della nota della Direzione generale – Area Coordinamento Autorizzazioni, PNNR e supporto investimenti con cui veniva indetta la suddetta Conferenza di servizi interna e venivano fissati i termini per le richieste di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che il l’area di intervento è totalmente inclusa nel Sito Natura ZPS cod. IT7110128, denominazione “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”;

VISTE le misure di conservazione approvate con DGR Abruzzo 279/2017 e DPP 31/2013;

DATO ATTO che l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stato designato come ente gestore della ZPS cod. IT7110128, denominazione “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga” con DM 17/10/2007 del MATTM;

PRESO ATTO della documentazione tecnica a disposizione;

PRESO ATTO che sull’immobile oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione era stato avviato un procedimento di Condonò edilizio Legge 724/1994 per il quale è stata presentata una istanza di screening di incidenza specifico il cui Modello di richiesta è presente nella documentazione inerente alla Conferenza di servizi in oggetto (protocollo regionale n. 185906 del 20/03/2026);

PREMESSO che l’istanza concerne un “Condonò edilizio Legge 724/1994, prot. 1495/1995, per ampliamento fabbricato ad uso non residenziale in difformità dalla concessione edilizia n° 775/1994; i lavori realizzati consistono in: il fabbricato è stato edificato nell’anno 1984 con Concessione edilizia prot. 775 del 31/05/1984, realizzati in difformità della stessa e oggetto di condonò edilizio prot. 1495 del 21/02/1995, L’immobile in oggetto è un fabbricato adibito a rimessa attrezzi. L’oggetto del condonò edilizio riguarda l’ampliamento dell’immobile tramite la realizzazione di una tettoia adiacente il piano terra regolarmente realizzato e la costruzione del primo piano in corrispondenza della porzione regolare (sopraelevazione)”.

VISTA la nota dell’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga prot. n. 2026/2535 del 13/03/2026 acquisita al protocollo regionale al n. 274978 del 13/03/2026 in cui si esprime *parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza di quanto in oggetto ai sensi dell’articolo 5 del DPR 357/1997, della DGR n. 938 del 27/10/2022 e delle Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l’intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie e/o habitat di specie di cui alla Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”. Si dovranno comunque tenere in considerazione le usuali pratiche di cantiere volte alla riduzione dell’inquinamento e indicazioni di carattere generale volte a eliminare o ridurre i disturbi della fauna selvatica: e si rilascia il Nulla Osta ai sensi dell’art. 13 della Legge 394/1991 sul procedimento di condonò edilizio prot. 1495 del 21/02/1995 riguardante l’ampliamento dell’immobile tramite la realizzazione di una tettoia adiacente il pianto terra e la costruzione del primo piano in corrispondenza della porzione regolare (sopraelevazione).”*

RITENUTO che l’intervento non sia in contrasto con le misure di conservazione della ZPS/ZSC contenute nella citata DGR n. 612 del 16 dicembre 2011;

VISTA l’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata mediante il modello “Format Screening di V.Inc.A.” (cosiddetto “Format Valutatore”) di cui all’Allegato 2 delle LLGG nazionali;

RITENUTO, riprendendo le conclusioni del “Format Valutatore”, che l’intervento seppur già realizzato non possa aver generato incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat, habitat di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione del Sito Natura 2000 menzionato e sull’integrità di tale Sito;

VISTA l’art. 38, c. 4quater della L.R. 29/1997 e s.m.i. relativo al sistema sanzionatorio da applicarsi *in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione;*



**REGIONE
LAZIO**

RITENUTO quindi di poter esprimere parere favorevole di *Screening* di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e delle LLGG VlncA, in quanto è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Tutto ciò premesso

per quanto di competenza, si comunica che l'intervento non deve essere sottoposto ad ulteriori fasi della Procedura di Valutazione di incidenza e, fatto salvo il diritto di terzi, si esprime parere favorevole di Screening ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997;

Si evidenzia che il presente pronunciamento, seppure riferito ad opere già realizzate, non contrasta con la normativa di riferimento in quanto il richiedente deve acquisire il permesso a costruire in sanatoria ai sensi della L n. 47/85 e pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, comma 8 del DPR n. 357/1997: "l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza [...]" inoltre il presente pronunciamento è necessario in quanto l'art. 32 della L n. 47/1985 prevede che "il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso".

Il presente parere è riferito esclusivamente alle competenze di questa Area in materia di Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 938/2022 e non esime il proponente dall'acquisire ulteriori pareri o nulla osta.

Il presente parere ha durata di validità di 5 anni e viene pubblicato nella sezione di valutazione di incidenza del Sito Internet regionale ai fini della trasparenza e informazione del pubblico.

L'Ingegnere Fabrizio Petrassi

2026.03.17 10:12:18
CN=PETRASSI FABRIZIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente
Arch. Fabio Bisogni

BISOGNI FABIO
2026.03.17 12:24:37
CN=BISOGNI FABIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**PEC: asl.rieti@pec.it

UOC Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Gianluca Fovi De Ruggiero

Prot. n. _____

Rieti, _____

Spett: REGIONE LAZIO

Pec: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

ALLEGATO 3 REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0293286.18-03-2026

Oggetto: ~~Parere igienico sanitario Conferenza di servizi – Lavori di INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 2017 e s.m.i. art. 1 comma 1 Distinto in catasto al foglio n° 35 Particella n° 373 - ID8716.~~

Premesso che la competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento Urbanistico Comunale è propria dell'Ufficio Tecnico Comunale e non di questa U.O.C.;

Vista la richiesta pervenuta presso la Scrivente U.O.C. in data 04/02/2026, assunta al protocollo ASL nr. 9555 del 04/02/2026;

- Visto il T.U.L.S. Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Visto il Regolamento edilizio Comunale vigente;
- Visto il D.P.R. 380/2001;
- Visto il D.lgs. n. 152 del 04/04/2006 e s.m.i.;
- Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica;

SI ESPRIME PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE

Alle seguenti condizioni:

1. ZONE DI RISPETTO: dovrà essere rigorosamente rispettata la fascia di inedificabilità prevista dalle normative vigenti, al fine di tutelare tutte le aree soggette a vincoli. Gli interventi previsti non dovranno interferire con le zone di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, né con quelle relative a cimiteri, depuratori, gasdotti, metanodotti, sorgenti, corsi d'acqua, cavidotti, aree boscate, strade già tracciati e riportati negli strumenti urbanistici. Ove presente, dovrà inoltre essere rispettato il vincolo paesaggistico.

2. AREE DI CANTIERE: dovranno essere adeguatamente progettati i manufatti a servizio delle maestranze e relativi sistemi di smaltimento dei reflui e di approvvigionamento di acque potabili all'interno delle aree di cantiere; i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente;

3. Se previste tutte le opere per lo smaltimento dei reflui saranno oggetto di specifica valutazione igienico-sanitaria in sede di progettazione esecutiva. Lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire esclusivamente tramite sistemi autorizzati.
4. Qualora sia prevista la presenza di persone anche non stabile dovrà essere garantita la presenza di acqua potabile, calda e fredda;
5. La struttura dovrà rispettare i requisiti di altezze minime e rapporti aero illuminanti, come da Regolamenti vigenti.

Si ricorda inoltre che il presente parere viene rilasciato fatti salvi tutti i diritti di terzi e non esime il/i richiedente/i dall'ottenimento di ulteriori pareri, nulla osta e/o autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti laddove risultino necessari.

Il presente parere, comprensivo degli elaborati grafici e tecnici che ne costituiscono parte integrante, è espresso ai soli fini igienico-sanitari ed esclusivamente in relazione alla destinazione dichiarata; non costituisce titolo di legittimità né sanatoria di eventuali abusi.

Si rimanda ai competenti Uffici delle Amministrazioni Comunali coinvolte la verifica degli aspetti urbanistici, edilizi, impiantistici ed amministrativi per eventuali deroghe e/o condoni.

Cordiali saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
Dott. E. Tittoni

Il Direttore
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero



Firmato digitalmente da:
Fovi De Ruggiero Gianluca
Firmato il 23/02/2026 12:21
Seriale Certificato: 5267483
Valido dal 19/12/2025 al 19/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'
AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD

Protocollo n° 2021-0000591105
Posizione n° 114617

li 13/09/2021

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Amatrice** p.e.c.
urbanistica@pec.comune.amatrice.rieti.it

Al Committente ANGELA RAPINI
e-mail / p.e.c. **aziendarapini@gmail.com**

Al Delegato GIANLUCA CARLONI
p.e.c. **gianluca.carloni@geopec.it**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SISMICA PER L'INIZIO DEI LAVORI. D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis.
Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020
Comune di Amatrice (RI) Zona Sismica 1
Committente RAPINI ANGELA
Lavori di INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A
DESTINAZIONE PRODUTTIVA ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 2017 e s.m.i. art. 1 comma 1
Distinto in catasto al foglio n° **35** Particella n° **373** Località -
Via **frazione Faizzone** - Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2021-0000580586** del **05/07/2021** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
- Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Visto in particolare l'art.6, art.7, art.13, del citato Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 che prevede che i controlli sui progetti in questione siano svolti dalla Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;
- Considerato che il progetto presentato è stato sottoposto al controllo della Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD;



- Visto il verbale n° 10730 del 10/09/2021 della Commissione Sismica dell'Area Genio Civile di AREA GENIO CIVILE LAZIO NORD che ha espresso parere **POSITIVO** sugli elaborati tecnico-progettuali in quanto rispondenti alle prescrizioni sismiche;

AUTORIZZA

Il committente RAPINI ANGELA ad iniziare i lavori di INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 2017 e s.m.i. art. 1 comma 1 in zona sismica nel Comune di Amatrice, in conformità al progetto esecutivo redatto da Ivo Carloni

Il responsabile del procedimento

Il dirigente dell'Area

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopraccitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.



La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.

F.to Il Dirigente dell'Area

DOCUMENTI ALLEGATO (OPENGENIO-ID-DOC)

Istanza RAS (20398897)

Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti (V ter) (20398898)

Progetto architettonico (20432289)

Progetto architettonico (20432296)

Progetto architettonico (20432316)

Progetto architettonico (20432320)

Progetto strutturale (20432343)

Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti (20432348)

Relazione tecnica illustrativa (20432352)

Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (20432364)

Relazione geologica e di modellazione sismica (20432374)

Relazione geotecnica e sulle fondazioni (20432403)

Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (20432410)

Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera (20432416)

Configurazione deformate (20432420)

Diagramma spettri di risposta (20432425)

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (20432452)

Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni(Mf, V, N) (20432457)



Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (20432464)

Schemi strutturali posti alla base dei calcoli (20432473)

Ricevuta Di Pagamento PagaOnline (20432510)

Ricevuta Protocollazione Richiesta (20432522)

Conferma Assegnazione RP di Progetto per Ras Sorteggiate (20438304)

Copia





COMUNE DI AMATRICE
Provincia di RIETI
Ufficio Settore II - Edilizia



Al Sig.ra **ANGELA RAPINI**
Frazione Faizzone, 77
02012 – Amatrice (RI)
(per il tramite del tecnico incaricato)

Geom. **GIANLUCA CARLONI**
Via Vittorio Carloni, 9
00147– Roma (RM)
PEC: gianluca.carloni@geopec.it

All' **USR DI RIETI**
Via Flavio Sabino n. 27
02100 – Rieti (RI)
PEC: pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it
PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

Oggetto: **PROCEDURA SEMPLIFICATA CON SCIA COMPLETA – ART. 59 CO. 1 DEL T.U.R.P. – O.C.S.R. 130/2022 e ss.mm.ii.**

Conferenza Regionale ai sensi degli art. 68, 85 e seguenti del TURP, di cui all'OCSR n. 130/2022 e ss.mm.ii..

Rif. Fascicolo GE.DI.SI._ Prot. n. 1205700200000281252022 del 30/11/2022- ID 8716

Richiedente: Rapini Angela

Frazione Faizzone – Foglio 35 part. 373

IL RESPONSABILE

In riferimento alla richiesta di contributo in oggetto caricata sulla piattaforma informatica GE.DI.SI., formulata ai sensi del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii., per gli immobili oggetto di intervento censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Frazione Faizzone – Foglio 35 Particella 373.

Vista la SCIA caricata sulla piattaforma informatica GE.DI.SI. con numero fascicolo Prot. n. 1205700200000281252022 del 30/11/2022;

Vista la convocazione della Conferenza Regionale prot. Regione Lazio registro ufficiale n. 109587 del 03/02/2026;

Vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Amatrice con Prot. n. 15654 del 31/08/2023;

Considerate le integrazioni documentali caricate sulla piattaforma GE.DI.SI. prot. n. 27928 del 09/01/2024 e il successivo iter amministrativo;

Considerate le successive integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si. con prot. n. 396958 del 02/04/2025, n. 397505 del 02/04/2025, n. 398591 del 03/04/2025, n. 402707 del 03/04/2025, n. 864455 del 02/09/2025, n. 989477 del 08/10/2025, n. 1025425 del 17/10/2025, n. 60042 del 21/01/2026 e ss.mm.ii;

Ritenute le integrazioni idonee ai fini della completezza e regolarità della SCIA in oggetto che, quindi, costituisce titolo ad ogni effetto di legge;

Vista la Conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con PARERE FAVOREVOLE, registrata con Prot. n. 6399 del 01/04/2026 e relativa al Condono Edilizio ai sensi della Legge 724/94, prot. 1495 del 21/02/1995 – Richiedente: Rapini Raffaele;

Visto Attestato di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis. Prot. n. 2021-0000591105 del 13/09/2021 POS. n. 114617;

Visto Parere unico Regionale rilasciato dalla Regione Lazio direzione generale area coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti, parere favorevole con le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni impartite dalle competenti strutture Regionali;

Visto il nulla osta favorevole, vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e R.D.L. 3267/26 e ss.mm.ii. rilasciato dalla Provincia Rieti, III Settore servizio Vincolo Idrogeologico prot. n. 6607/2026 del 02/03/2026;

Visto il nulla osta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, rilasciato dall'Area Piano progetto e azione Ufficio Pianificazione e gestione del territorio e il parere sulla valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A), ai sensi degli artt. 5, co. 7 del D.P.R. 357/1997, Prot. 2026/2535 Pos. UT-RAU-EDLZ3073 del 13/03/2026;

Visto il Parere igienico sanitario, favorevole, reso dall'Azienda Sanitaria Locale Rieti prto. 15114/26 del 23/02/2026;

Visto il verbale della Conferenza Regionale tenuta in videoconferenza il 24/02/2026, Prot. Regione Lazio n. 0211617 del 26/02/2026;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii.;

ATTESTA

La completezza formale della SCIA presentata per quanto di competenza, evidenziando che il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 61 co. 4 del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii..

Si ricorda che l'attestato di deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 ha validità triennale a partire dal suo rilascio; se entro questi termini non si inizino i lavori, deve essere presentata una nuova istanza per l'autorizzazione sismica ai sensi della normativa di settore;

Si precisa altresì che il cappotto del fabbricato dovrà essere posizionato sul proprio fondo, all'interno della sagoma esistente e non potrà sconfinare su proprietà pubblica o altra proprietà.



Si precisa che i materiali di finitura e le tinteggiature devono rispettare le norme e le prescrizioni previste dal *Regolamento edilizio comunale vigente* e dalle *Disposizioni Regolamentari del Programma Straordinario di Ricostruzione Amatrice capoluogo e Frazioni*, approvato con delibera n. 27 del 06/05/2022.

È d'obbligo presentare, come previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora venga occupato suolo pubblico, contestualmente alla notifica di inizio lavori, la richiesta di occupazione dello stesso per la cantierizzazione dell'area, ai sensi del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con la D.C.C.N. 70 del 19/05/2021.

Fatti salvi diritti di terzi.

La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico.

Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio Labonia



Cop.



COMUNE DI AMATRICE
Provincia di RIETI
Ufficio Settore II - Edilizia



Al Sig.ra **ANGELA RAPINI**
 Frazione Faizzone, 77
 02012 – Amatrice (RI)
 (per il tramite del tecnico incaricato)

Geom. **GIANLUCA CARLONI**
 Via Vittorio Carloni, 9
 00147– Roma (RM)
 PEC: gianluca.carloni@geopec.it

All'USR DI RIETI
 Via Flavio Sabino n. 27
 02100 – Rieti (RI)
 PEC: pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it
 PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
PARERE FAVOREVOLE

Conferenza Regionale ai sensi degli art. 68, 85 e seguenti del TURP, di cui all'OCSR n. 130/2022 e ss.mm.ii..

Rif. Fascicolo GE.DI.SI. Prot. n. 1205700200000281252022 del 30/11/2022- ID 8716

Richiedente: Rapini Angela

Frazione Faizzone – Foglio 35 part. 373

Rif. CONDONO EDILIZIO ai sensi della Legge 724/94 Prot. 1495 del 21/02/1995

Istante: Rapini Raffaele

Richiedente: Rapini Raffaele

Pratica Edilizia	Prot. generale in entrata	Data
CONDONO EDILIZIO Legge 724/94	1495	21/02/1995

In riferimento alla richiesta di contributo in oggetto, formulata ai sensi del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii., relativa all'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Frazione Faizzone - Foglio 35 Particelle 373, si segnala quanto segue:

Atteso che l'immobile censito al foglio 35 part. 373, con destinazione non residenziale è stato realizzato nell'anno 1984, con Concessione edilizia prot. 775 del 31/05/1984;

Preso atto che l'immobile è stato successivamente modificato senza titolo edilizio attraverso "la sopraelevazione del piano superiore (piano primo) e realizzazione della tettoia adiacente l'edificio adibito a rimessa e che tale intervento è oggetto del condono edilizio prot. 1495 del 21/02/1995 ai sensi della Legge 724/94;

Preso atto della documentazione a firma del Geom. Gianluca Carloni, iscritto all'Ordine dei geometri della Provincia di Rieti al n. 779, caricata sulla piattaforma GE.DI.SI. con Prot. n. 1205700200000281252022 del 30/11/2022 e successive integrazioni per il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria, a nome del Sig. Rapini Raffaele, relativa all'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Frazione Faizzone – Foglio **35** Particella **373**, ai sensi della Legge 724/94, di seguito elencata:

- **Dichiarazione** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal Sig. Rapini Raffaele che:
 - di essere attualmente comproprietaria dell'immobile, successione testamentaria di Paoletti Gina, del 14/10/2018 registrata Volume 88888 n. 1260 in data 08/01/2019_prot. 1901811424357565;
 - *che la costruzione dell'immobile oggetto di richiesta di contributo è stato edificato con Concessione n. 775 del 31/05/1984 oggetto di domanda di condono edilizio prot. 1495 del 21/02/1995;*
 - *che è stata presentata domanda di condono edilizio in data 21/02/1995 prot. 1495 dal Sig. Rapini Raffaele per lavori eseguiti nell'anno 1984, riguardanti la costruzione della sopraelevazione del piano superiore (piano primo e realizzazione della tettoia adiacente l'edificio adibito a rimessa;*
- Copia del **modello di domanda**, depositata all'ufficio tecnico del Comune di Amatrice in data 21/02/1995 con Prot. n. 1495;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il sig. Rapini Raffaele, la sig.ra Rapini Angela, il sig. Rapini Massimo e il sig. Rapini Stefano, dichiarano di non avere **carichi pendenti** in merito ai delitti previsti dal Codice Penale agli artt. 416-bis, 648-bis, 648-ter;
- Copia degli **atti di proprietà**: successione testamentaria di Paoletti Gina, del 14/10/2018 registrata Volume 88888 n. 1260 in data 08/01/2019_prot. 1901811424357565;
- Attestazione del pagamento dei **diritti di segreteria** di Euro 230,00 (duecentotrenta/00) al Servizio Tesoreria del Comune di Amatrice, con reversale del 2021;
- Attestazione del pagamento della somma di € 190,00 comprovante il pagamento dei **diritti di istruttoria** dovuti per l'acquisizione dei pareri paesaggistici per interventi ricadenti in zona vincolata secondo il D.Lgs 42/2004 da recepire in Sub-Delega ai sensi della L.R. 59/95, con reversale del 2021;
- Attestazione del pagamento del **conguaglio dell'oblazione** di Euro 3868,19 (tremilaottocentosessantotto/19) all'Amministrazione PT – Oblazione Abusivismo Edilizio, con bollettino postale c/c 255000, codice pagamento n. 0002 VCYL 0029 del 19/02/2026;
- Attestazione del pagamento del **conguaglio dell'oblazione** di Euro 3868,19 (Euro tremilaottocentosessantotto/19), sul c.c.p. **14980023** intestato al Comune di Amatrice - Servizio di Tesoreria ai sensi della D.G.C. n° 79 del 09/07/2019, codice iuv 06001100022370688, chiave OP. 2M22220260219zjcb1100527989 del 19/02/2026;
- **Estratto di mappa catastale** con localizzazione dell'immobile oggetto di sanatoria;
- **Planimetria catastale** presentata in data 27/07/2001;
- **Visura catastale storica**;
- **Elaborati grafici**: Inquadramento territoriale, elaborati architettonici – Stato legittimo e Stato da condonare;
- **Documentazione fotografica**;
- **Relazione tecnico-illustrativa**;
- **Relazione tecnica asseverata**, del tecnico Geom. Carloni Gianluca, la quale attesta che "Gli interventi relativi agli abusi rappresentati nell'istanza di condono edilizio n. 1495 del 21/02/1995 non sono stati causa esclusiva del danno a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016."
- **Attestato di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis**. Prot. n. 2021-0000591105 del 13/09/2021 POS. n. 114617;

Vista la Conferenza Regionale convocata in data 24/02/2026 e preso atto del verbale Prot. Regione Lazio n. 0211617 del 26/02/2026;

Considerato che la competente struttura (Direzione regionale Lavori pubblici e Infrastrutture - Area Genio Civile Lazio Nord) ha trasmesso, con nota prot. reg. n. 0187334 del 20/02/2026, l'Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori D.P.R. 380/01 artt. 93-94-94bis, relativa all'intervento in oggetto rilasciata, precedentemente alla convocazione della conferenza, con prot. n. 2021-0000591105 - Posizione n° 114617 – del 13/09/2021;

Preso atto che la documentazione sopra richiamata è stata perfezionata con l'acquisizione dei seguenti pareri ed integrazioni:

- **Attestato di autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori** siD.P.R. **380/01 artt. 93-94-94bis**. Prot. n. 2021-0000591105 del 13/09/2021 POS. n. 114617;
- **Relazione tecnico illustrativa per il parere paesaggistico** in sanatoria ex Art. 32 Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, prot. 24748 del 9/12/2025;
- **Autorizzazione paesaggistica** in sanatoria D.Lgs. n. 42/2004, Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, si considera acquisita, ai sensi dell'art. 5 comma 4 e 7 del Regolamento della Conferenza Regionale, in quanto il rappresentante il rappresentante del Ministero della cultura non ha partecipato alla sopra citata Conferenza;
- **Nulla osta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, rilasciato dall'Area Piano progetto e azione Ufficio Pianificazione e gestione del territorio Prot. 2026/2535 Pos. UT-RAU-EDLZ3073 del 13/03/2026;
- **Nulla osta favorevole, vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D. 3267/23 e R.D.L. 3267/26 e ss.mm.ii. rilasciato dalla Provincia Rieti, III Settore servizio Vincolo Idrogeologico prot. n. 6607/2026 del 02/03/2026;
- **Parere unico Regionale** rilasciato dalla Regione Lazio direzione generale area coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti, parere favorevole con le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni impartite dalle competenti strutture Regionali;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii.;

L'Ufficio Tecnico Comunale,

segnala che è concluso il procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria **prot. 1495 del 21/02/1995**, ai sensi della Legge **724/94**, per la costruzione di una *sopraelevazione del piano superiore (piano primo) e realizzazione della tettoia adiacente l'edificio adibito a rimessa*, eseguite sul fabbricato sito nella **Frazione Faizzone - Foglio 35 Particella 373**, e rilascia **parere favorevole**.

Tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio non ravvisa elementi ostativi al proseguo della richiesta; fatti salvi gli eventuali provvedimenti di autotutela, ai sensi della vigente normativa, anche in esito a controlli successivi cui questo Ufficio sarà preposto.

La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico incaricato.

Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio Labonia

